

Ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 1 della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche („Gazzetta ufficiale“ numeri: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), e dell'articolo 54 della Legge sulle istituzioni („Gazzetta ufficiale“ numero: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), avendo ottenuto il previo consenso del Fondatore, Città di Vodnjan-Dignano, (SIGLA AMM.: 024-02/22-01/17, N.PROT.: 2163-10-02-22-5 del 20. dicembre 2022), il Consiglio di amministrazione de Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan-Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano, alla sua 34. riunione del 12 dicembre 2023 emana il seguente:

**STATUTO
DELLE DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN
- SCUOLE DELL' INFANZIA PETAR PAN DIGNANO**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Statuto disciplina la denominazione, la sede, l'attività, l'ordinamento, la posizione giuridica, la rappresentanza e il patrimonio, i poteri e le modalità di deliberazione dei singoli organi, i tipi e la durata dei singoli programmi, l'orario di lavoro, il carattere pubblico dell'attività e altre questioni importanti per lo svolgimento dell'attività e la gestione delle Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan - Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano (in seguito nel testo: Scuola dell'infanzia).

I termini che indicano persone e che nel presente Statuto vengono usati al genere maschile, sono neutri e si riferiscono sia al genere maschile che femminile.

Articolo 2.

La Scuola dell'infanzia è un'istituzione prescolastica pubblica, che nell'ambito delle attività educative e didattiche prescolastiche e di assistenza ai bambini in tenera età e in età prescolare (in seguito nel testo: educazione prescolastica) realizza programmi educativi, didattici, di tutela sanitaria e promozione della salute, di alimentazione e di assistenza sociale rivolti a bambini di tenera età e di età prescolare, nel rispetto delle caratteristiche di sviluppo e dei bisogni dei bambini, nonché delle esigenze sociali, culturali, religiose e di altro carattere delle famiglie di bambini di età compresa tra i dodici mesi di vita e il loro passaggio alla scuola elementare.

L'attività educativo-didattica viene svolta in lingua croata e usando l'alfabeto latino.

Nei gruppi con lingua d'insegnamento italiana l'attività educativo-didattica viene svolta in lingua italiana. Parte del programma di educazione prescolastica in lingua e alfabeto italiani va implementato obbligatoriamente anche in lingua croata, per almeno 10 ore settimanali per singolo gruppo pedagogico-didattico.

La Scuola dell'infanzia svolge funzioni di servizio pubblico ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche e della Legge sulle istituzioni.

Oltre alle attività di cui ai paragrafi 1. e 4. del presente articolo la Scuola dell'infanzia svolge anche l'attività di fornitura di pietanze pronte.

Articolo 3.

Il fondatore della Scuola dell'infanzia è la Città di Vodnjan - Dignano, OIB 15554218499, Dignano, via Merceria 2 (in seguito: Fondatore).

La Scuola dell'infanzia è stata fondata con Delibera dal Consiglio municipale del Comune di Dignano sulla costituzione dell'istituzione prescolastica Scuole dell'infanzia – Petar Pan, Dignano, SIGLA AMM.: 023-01/95-01-481, N.PROT: 2168/4-01-95-07 del 3 agosto 1995 (in seguito nel testo: Delibera sulla costituzione).

La Scuola dell'infanzia è stata iscritta il 10 giugno 1996 nel registro delle imprese del Tribunale commerciale di Fiume, al numero REA 040036275.

II. DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 4.

La Scuola dell'infanzia svolge la propria attività, opera e partecipa al traffico giuridico con la denominazione:

Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan - Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano.

La denominazione abbreviata della Scuola dell'infanzia è:

D.V.-S.I. Petar Pan Vodnjan-Dignano

La denominazione della Scuola dell'infanzia è affissa sull'edificio della sede e su tutte le strutture nelle quali viene svolta l'attività.

Articolo 5.

La Scuola dell'infanzia ha sede legale in Dignano, all'indirizzo San Rocco 17.

Oltre che nella propria sede, la Scuola dell'infanzia svolge l'attività nelle sedi distaccate di:

- Gallesano, (Dignano), Montegrande 5
- Peroi, (Dignano), Peroi 218

Articolo 6.

La Scuola dell'infanzia può cambiare denominazione e sede, modificare o ampliare l'attività in nuovi spazi, rispettivamente modificare altri dati riportati nell'atto costitutivo ai sensi della legge specifica, solamente con delibera del Fondatore.

La delibera di cui al paragrafo 1. del presente articolo va inoltrata dal Fondatore al Ministero preposto all'istruzione.

III. POSIZIONE GIURIDICA, RAPPRESENTANZA E PERSONIFICAZIONE

Articolo 7.

La Scuola dell'infanzia è persona giuridica iscritta nel registro di tribunale.

Articolo 8.

La Scuola dell'infanzia opera autonomamente e svolge la propria attività nelle modalità prescritte dalla Legge, dal presente Statuto e da altri atti legislativi.

Articolo 9.

La Scuola dell'infanzia è rappresentata e personificata dal dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico organizza e dirige l'attività e la gestione della Scuola dell'infanzia, personifica e rappresenta la Scuola e intraprende tutte le azioni giuridiche in nome e per conto della Scuola dell'infanzia, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Il dirigente scolastico risponde della legalità dell'operato della Scuola dell'infanzia.

Il dirigente scolastico dirige l'attività professionale della Scuola dell'infanzia ed è responsabile dello svolgimento della stessa.

Nel traffico giuridico il dirigente scolastico ha tutti i poteri derivanti dalle attività iscritte al registro di tribunale, fatta eccezione per:

- agire in qualità di seconda parte contraente e stipulare contratti con la Scuola dell'infanzia a proprio nome e per proprio conto, a proprio nome e per conto di persone terze oppure a nome e per conto di persone terze,
- stipulare contratti di esecuzione di lavori d'investimento e acquisto attrezzatura, nonché di acquisto mezzi di gestione e altro patrimonio, qualora non sia previsto dal piano finanziario, se il valore unitario superasse le 75.345,00 kune (10.000,00 euro).

Per la stipulazione di contratti di cui al paragrafo 5, alinea 1. del presente articolo, il dirigente scolastico deve ottenere un'autorizzazione specifica dal Consiglio di amministrazione o dal Fondatore.

Per importi superiori a quello di cui al paragrafo 5 alinea 2. del presente articolo, il dirigente scolastico è autorizzato a stipulare il contratto se il Consiglio di amministrazione e/o il Fondatore abbiano deliberato precedentemente in tal senso.

Articolo 10.

Il dirigente scolastico può conferire procura scritta di rappresentanza e personificazione della Scuola dell'infanzia ad altra persona, entro i limiti dei suoi poteri, ai sensi delle disposizioni della legge che disciplina i rapporti obbligatori.

Il dirigente scolastico designa le persone autorizzate alla firma di documentazione finanziaria e di altra natura della Scuola dell'infanzia.

Articolo 11.

Nella sua attività e gestione la Scuola dell'infanzia usa:

1. un timbro con lo stemma della Repubblica di Croazia, di forma circolare di 38 mm di diametro, sul cui margine è scritto: Repubblica di Croazia, Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan – Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano, e al centro lo stemma della Repubblica di Croazia.
2. Un timbro di forma circolare, del diametro di 35 mm, sul quale lungo il margine superiore c'è scritto: Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan – Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano, e su quello inferiore Grad Vodnjan-Dignano, Città di Vodnjan-Dignano, con al centro l'immagine di Peter Pan.
3. Un timbro rettangolare, largo 25 mm e lungo 65 mm, con la denominazione completa, la sede e l'OIB della Scuola dell'infanzia.

Con il timbro di cui al paragrafo 1 punto 1 del presente articolo vengono vidimati i documenti pubblici emessi dalla Scuola dell'infanzia, come anche gli atti che la Scuola emana nell'ambito dei propri poteri pubblici.

Con il timbro di cui al paragrafo 1 punto 2 del presente articolo vengono vidimati i documenti e gli atti nei negozi giuridici con gli organi giudiziari, dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale.

Il timbro di cui al paragrafo 1 punto 3 del presente articolo serve nella gestione ordinaria amministrativa e finanziaria della Scuola.

Ogni timbro ha il proprio numero.

In materia di numero, uso e custodia dei timbri il dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia decide mediante delibera specifica.

IV. PATRIMONIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E RESPONSABILITÀ PER GLI OBBLIGHI DELLA STESSA

Articolo 12.

Il patrimonio della Scuola dell'infanzia è costituito da oggetti, diritti e mezzi in denaro.

La Scuola dell'infanzia dispone del patrimonio conformemente e nelle modalità prescritte dalla legge, da altre disposizioni emanate ai sensi della legge e del presente Statuto.

Costituiscono patrimonio della Scuola dell'infanzia i mezzi di lavoro acquisiti dal Fondatore, mediante la prestazione di servizi e con la vendita di prodotti, oppure incamerati da altre fonti.

Articolo 13.

La Scuola materna ha un proprio conto bancario per la gestione ordinaria.

Qualora la Scuola dell'infanzia realizzasse utili con lo svolgimento della propria attività, ha l'obbligo di usare gli stessi utili per la svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ai sensi della delibera del Fondatore e del presente Statuto.

Articolo 14.

Nel traffico finanziario e giuridico la Scuola dell'infanzia agisce ai sensi delle leggi, del presente Statuto e di altri atti della Scuola dell'infanzia.

La Scuola dell'infanzia risponde con l'intero suo patrimonio per gli obblighi acquisiti nel traffico giuridico e finanziario.

Il Fondatore risponde per gli obblighi della Scuola dell'infanzia in misura solidale e illimitatamente.

Articolo 15.

La Scuola dell'infanzia non può gravare o alienare un immobile o altro patrimonio della Scuola di valore pari o superiore alle 75.345,00 kune (10.000,00 euro).

V. ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 16.

L'attività della Scuola dell'infanzia è l'educazione prescolastica dall'età di 12 mesi compiuti al passaggio alla scuola elementare e la stessa viene implementata come da programma stabilito.

Accanto alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Scuola dell'infanzia può svolgere anche altre attività ausiliari a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, solo se vengono svolte in misura ridotta oppure di norma con l'attività descritta.

Nell'ambito della propria attività la Scuola dell'infanzia organizza e attua:

- il regolare programma di assistenza, educazione, istruzione, tutela sanitaria e promozione della salute dei bambini, di alimentazione e assistenza sociale di bambini di tenera età e di età prescolare, tutti programmi adattati alle esigenze di sviluppo dei bambini, alle loro possibilità e abilità,
- il programma rivolto ai bambini di tenera età e di età prescolare con difficoltà nello sviluppo,
- il programma per bambini dotati di tenera età e di età prescolare,
- il programma in lingua e nella scrittura della minoranza nazionale italiana,
- il programma prescolare,
- altri programmi educativo-didattici.

I programmi di cui al paragrafo 3 del presente articolo vengono attuati dalla Scuola dell'infanzia avendo il previo benestare del Ministero preposto all'istruzione, per il cui

ottenimento alla domanda va allegato il parere professionale positivo dell'Agenzia per l'educazione e l'istruzione.

Articolo 17.

Il Fondatore stabilisce con un proprio atto il costo economico dei singoli programmi e la quota di partecipazione nel prezzo a carico degli utenti del servizio della Scuola dell'infanzia e con il proprio programma sociale dell'anno corrente stabilisce la quota di partecipazione nel prezzo a carico degli utenti del servizio della Scuola dell'infanzia su base sociale.

Articolo 18.

La Scuola dell'infanzia svolge l'attività come servizio pubblico.

Nella sfera dei poteri pubblici la Scuola dell'infanzia svolge le seguenti attività:

- iscrizione dei bambini alla Scuola dell'infanzia e cancellazione dei bambini dalla Scuola dell'infanzia, tenendo la dovuta documentazione,
- rilascio di certificati e pareri,
- iscrizione dei dati sulla Scuola nel registro elettronico comune.

Quando la Scuola dell'infanzia nelle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di altre attività che svolge nella sfera dei poteri pubblici, delibera su diritti, obblighi o interesse giuridico dei bambini, genitori o tutori o di altra persona fisica o giuridica, ha l'obbligo di agire nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano il procedimento amministrativo generale.

Articolo 19.

L'educazione e l'istruzione dei bambini di tenera età e di età prescolare vanno concretizzate ai sensi del Curricolo nazionale per l'educazione e l'istruzione prescolastiche (in seguito nel testo: Curricolo nazionale) e del curriculum della Scuola dell'infanzia.

Il Curricolo nazionale viene emanato conformemente al documento nazionale curricolare quadro che stabilisce a livello generale gli elementi educativi e didattici per bambini di tenera età e di età prescolare.

Il Curricolo nazionale fissa i valori, i principi, gli obiettivi educativo-didattici e le aspettative educativo-didattiche delle singole aree di sviluppo e delle competenze chiave per lo studio duraturo, come pure gli approcci e le metodologie di lavoro coi bambini di tenera età e di età prescolare, incluse anche le forme di valutazione.

Il Curricolo nazionale e il documento curricolare quadro nazionale vengono emanati con delibera del ministro preposto all'istruzione.

Il Curricolo nazionale prescolastico (in seguito nel testo: Curricolo prescolastico) definisce i principi, gli obiettivi educativo-didattici e le aspettative educativo-didattiche, come anche la durata del programma completo di piano e di modalità di implementazione.

Il Curricolo nazionale prescolastico viene emanato con delibera del ministro preposto all'istruzione, e costituisce parte integrante del Curricolo nazionale.

Il Curricolo nazionale e quello prescolastico costituiscono i documenti di base per la redazione del Curricolo della Scuola dell'infanzia.

Il Curricolo della Scuola dell'infanzia viene elaborato ai sensi del Curricolo nazionale, e con esso vengono stabiliti i programmi e la loro finalità, il titolare e le modalità di implementazione dei programmi, il calendario delle attività e le modalità di valutazione.

Di regola il Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia emana il Curricolo della Scuola a scadenza quinquennale, e conformemente alle esigenze esso può venire integrato e modificato.

Avendo ottenuto il benestare del ministero preposto all'istruzione, nella Scuola dell'infanzia si possono svolgere anche curricoli sperimentali aventi come scopo il potenziamento della qualità delle attività educativo-didattiche.

Articolo 20.

La Scuola dell'infanzia svolge la propria attività ai sensi del piano e programma di lavoro annuale, che viene emanato per ogni singolo anno accademico.

Il piano e programma di lavoro annuale viene emanato dal Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia, al massimo entro il 30 settembre dell'anno corrente.

Il piano e programma di lavoro annuale include i programmi di lavoro educativo-didattico, i programmi di tutela sanitaria e di promozione della salute dei bambini, i programmi di assistenza sociale e altri programmi che la Scuola dell'infanzia implementa in accordo con i genitori dei bambini.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di consegnare il piano e programma di lavoro annuale al Fondatore, come anche le relazioni sulla sua realizzazione.

La Scuola dell'infanzia può modificare attività solamente con previo consenso del Fondatore.

Articolo 21.

La Scuola materna iscrive i bambini nei programmi educativo-didattici nel rispetto del piano delle iscrizioni.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di iscrivere i bambini ai sensi del piano delle iscrizioni emanato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e nel rispetto del Regolamento sull'iscrizione di bambini a Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan-Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano (in seguito nel testo: Regolamento di iscrizione), dell'anno pedagogico.

La cancellazione dei bambini avviene ai sensi del Regolamento di iscrizione di cui al paragrafo 2. del presente articolo.

VI. ORDINAMENTO INTERNO E MODALITÀ DI LAVORO

Articolo 22.

Con l'ordinamento interno viene disciplinata l'implementazione dei programmi educativi, didattici e sanitari, del lavoro pedagogico-professionale, delle attività tecnico-amministrative, contabile-finanziarie e tecnico-auxiliari e la loro reciproca conformazione.

Con il regolamento sull'ordinamento interno e sulle modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia si disciplinano l'ordinamento, i posti di lavoro e l'attività della Scuola quale servizio pubblico.

Articolo 23.

Nella Scuola dell'infanzia viene organizzato e attuato il lavoro educativo-didattico con i bambini suddivisi in gruppi di soggiorno diurno, intero o parziale e se necessario si possono introdurre anche soggiorni diurni di minore durata o soggiorni di più giorni.

I programmi di cui al paragrafo 1. del presente articolo vengono organizzati e attuati ai sensi della Legge sull'istruzione prescolastica e di altri atti legislativi.

Nella Scuola dell'infanzia oltre che alla sede centrale all'indirizzo S. Rocco 17, sono operative anche le seguenti sedi distaccate (in seguito nel testo: SD):

- SD Gallesano, Montegrande 5
- SD Peroi, Peroi 218.

Articolo 24.

Nella Scuola dell'infanzia il lavoro con i bambini di tenera età e di età prescolare è organizzato in sezioni nido e materna.

Articolo 25.

Nella Scuola dell'infanzia le attività di cura, educazione e istruzione, tutela sociale e sanitaria e di promozione della salute dei bambini, come anche di assistenza competono agli educatori, ai collaboratori professionali e agli operatori sanitari (in seguito nel testo: operatori didattici-educatori, ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche e di altri atti legislativi).

Articolo 26.

Tutte le attività che rientrano nella sfera lavorativa legale, amministrativa e contabile-finanziaria vengono organizzate per la realizzazione delle attività della Scuola dell'infanzia e per la sua gestione in qualità di servizio pubblico, per la tenuta della documentazione e dei dati prescritti, per la concretizzazione dei diritti di bambini e genitori/tutori, per il carattere pubblico dell'attività della Scuola, per lo svolgimento delle operazioni contabile-finanziarie e per altri lavori tecnico-amministrativi utili all'attività e alla gestione della Scuola e all'acquisizione dei diritti e obblighi dei dipendenti della Scuola dell'infanzia.

Articolo 27.

Il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti della Scuola dell'infanzia va istituito e interrotto ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione, della Legge sul lavoro e degli atti generali della Scuola dell'infanzia.

Articolo 28.

L'ordinamento interno e le modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia quale servizio pubblico e il numero necessario di operatori didattici-educatori, come anche di altri dipendenti della Scuola vengono disciplinati dettagliatamente con il Regolamento sull'ordinamento interno e sulle modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia.

Articolo 29.

Di regola l'orario di lavoro settimanale della Scuola dell'infanzia viene suddiviso in cinque giorni lavorativi considerando le esigenze di implementazione dell'attività di educazione prescolastica e il soddisfacimento dei bisogni dei bambini e dei loro genitori/tutori, della cittadinanza e di altre persone giuridiche.

Come eccezione, il lavoro di sabato viene organizzato ai sensi di delibera del Fondatore e/o del dirigente scolastico.

L'orario di lavoro della Scuola dell'infanzia per i bambini utenti del programma di educazione prescolastica viene stabilito considerando il tipo, il contenuto e la durata dei programmi.

L'orario di lavoro può venire suddiviso considerando le esigenze dell'utenza, entro il limite di 40 ore di lavoro settimanali.

Articolo 30.

L'orario di lavoro settimanale e giornaliero, la pausa giornaliera, l'orario di apertura al pubblico, ai genitori, rispettivamente ai tutori dei bambini e ad altri cittadini, viene stabilito con il piano e programma di lavoro annuale ai sensi delle delibere del Fondatore e degli atti generali della Scuola dell'infanzia.

La pausa giornaliera dei dipendenti della Scuola dell'infanzia viene organizzata in maniera tale da garantire costantemente l'implementazione del programma, il controllo dei bambini e i contatti con le parti.

L'orario di lavoro settimanale e giornaliero della Scuola dell'infanzia viene stabilito conformemente al tipo, al contenuto e alla durata dei programmi, all'età dei bambini, ai bisogni e agli interessi di genitori/tutori e viene disciplinato con il Regolamento di lavoro della Scuola dell'infanzia.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di lavoro e l'orario di apertura al pubblico, ai genitori rispettivamente tutori e ad altre parti interessate, mediante il sito Web ufficiale, l'albo pretorio della Scuola e in altro modo adeguato.

VII. GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 31.

La Scuola dell'infanzia è diretta dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha cinque membri di cui:

- tre nominati dal Fondatore,
- uno dai genitori dei bambini utenti del servizio della Scuola,
- un membro eletto dagli educatori e dai collaboratori professionali tra le proprie file.

I membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati ed eletti per il mandato di quattro anni.

Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione decorre dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 32.

I membri del Consiglio di amministrazione – rappresentanti del Fondatore vengono nominati dal Fondatore nelle modalità prescritte mediante proprio atto generale.

Il membro del Consiglio di amministrazione nominato dal Fondatore deve essere in possesso di almeno un titolo di studio universitario pre laurea, o un titolo di studio professionale acquisito con il punteggio minimo di 180 ECTS crediti e non può essere dipendente della Scuola dell'infanzia nella quale viene istituito il Consiglio di amministrazione.

Articolo 33.

Il membro del Consiglio di amministrazione – rappresentante dei genitori dei bambini utenti del servizio della Scuola dell'infanzia viene eletto dai genitori in sede di riunione congiunta che viene indetta a tale scopo dal dirigente scolastico o da persona da lui autorizzata.

Ogni genitore presente alla riunione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può proporre o essere proposto come membro del Consiglio di amministrazione.

La votazione è palese, per alzata di mano.

Viene eletto membro del Consiglio di amministrazione il candidato che ottiene il maggiore numero di voti dei genitori presenti.

Le elezioni sono valide se alla riunione è presente almeno il 10% di genitori.

Il verbale di avvenuta elezione del membro del Consiglio di amministrazione - Rappresentante dei genitori di bambini utenti del servizio della Scuola dell'infanzia va inoltrato al Consiglio di amministrazione.

Il verbale di cui al paragrafo precedente del presente articolo viene tenuto dal verbalista eletto tra i genitori presenti.

Nel caso in cui prima della scadenza del mandato quadriennale il membro del Consiglio di amministrazione – rappresentante dei genitori cessi di essere utente dei servizi della Scuola dell'infanzia, vengono indette elezioni supplementari ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 34.

Gli educatori e i collaboratori professionali eleggono un membro del Consiglio di amministrazione in sede del Consiglio educatori, mediante votazione segreta.

Per lo svolgimento delle elezioni alla riunione deve essere presente più della metà dei membri del Consiglio educatori.

Ogni membro del Consiglio educatori può proporre o essere proposto come membro del Consiglio di amministrazione, oppure può proporre personalmente la sua candidatura.

La votazione per definire la lista dei candidati è palese, peralzata di mano.

Viene confermato candidato a membro del Consiglio di amministrazione ogni educatore o collaboratore professionale per il quale si esprime più della metà dei membri presenti del Consiglio educatori.

Ai sensi dei risultati delle votazioni viene stabilita la lista dei candidati per il Consiglio di amministrazione, che vengono iscritti nella lista in ordine alfabetico.

Articolo 35.

Per lo svolgimento delle elezioni il Consiglio educatori istituisce la Commissione elettorale che ha un presidente e due membri che non possono venire candidati per le elezioni del Consiglio di amministrazione.

La Commissione elettorale:

- conferma la lista dei candidati,
- crea la scheda elettorale che deve riportare la dicitura sull'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, il numero di candidati che vengono eletti e il nome e cognome dei candidati come da lista confermata,
- redige l'elenco dei membri del Consiglio educatori che hanno il diritto di voto,
- garantisce la segretezza e la legalità delle votazioni,
- assoda i risultati delle votazioni e inoltra il rapporto al Consiglio educatori.

Articolo 36.

L'elezione di un membro del Consiglio di amministrazione dalle file dei dipendenti educativo-didattici avviene con elezioni segrete – cerchiando il numero progressivo davanti al nome e al cognome del candidato sulla scheda elettorale.

Una scheda elettorale è valida quando si può stabilire con certezza e in modo inequivocabile per quale candidato abbia votato l'elettore.

Risulta invalida la scheda elettorale:

- non compilata,
- una scheda che non permette di stabilire chiaramente per quale candidato abbia votato l'elettore,
- una scheda con la quale l'elettore abbia votato per due o più candidati.

Articolo 37.

Risulta eletto quale membro del Consiglio di amministrazione il candidato con il maggiore numero di voti.

Se due o più candidati hanno lo stesso numero di voti, per gli stessi va ripetuta la votazione.

Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato più della metà dei membri del Consiglio educatori.

Articolo 38.

La Commissione elettorale inoltra il rapporto sui risultati delle votazioni al Consiglio educatori, allegandovi il verbale e tutto il materiale elettorale.

Il Consiglio educatori rende noti i risultati delle elezioni alla riunione e all'albo pretorio della Scuola dell'infanzia, ed emette la delibera sull'elezione al membro eletto.

Articolo 39.

Il Consiglio di amministrazione può venire costituito se è stata eletta la maggioranza dei suoi membri.

Una volta nominati i membri del Consiglio di amministrazione, va indetta la prima riunione costituente del Consiglio di amministrazione.

La riunione costituente viene indetta dal dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia, che la presiede fino all'elezione del presidente del Consiglio di amministrazione.

L'ordine del giorno della riunione costituente contiene obbligatoriamente:

- l'elezione del presidente del Consiglio di amministrazione,
- il rapporto del presidente del Consiglio di amministrazione sull'elezione dei membri,
- la verifica del mandato dei membri eletti del Consiglio di amministrazione,
- l'elezione del vice presidente del Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Il presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dalle file dei membri proposti dal Fondatore con votazione palese per alzata di mano. Risulta eletto il membro che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

L'elezione del vice presidente del Consiglio di amministrazione viene fatta tra tutti i membri del Consiglio di amministrazione con votazione palese per alzata di mano e risulta eletto il membro che ha ottenuto la maggioranza dei voti del numero complessivo dei membri del Consiglio di amministrazione.

Articolo 40.

Qualora ad un membro del Consiglio di amministrazione cessasse il mandato prima della scadenza del periodo per il quale è stato eletto o nominato, per qualsivoglia ragione, va fatta una nomina, rispettivamente l'elezione supplementare.

La carica di membro del Consiglio di amministrazione cessa nei seguenti casi:

- su richiesta personale di destituzione,
- se non adempie ai doveri di membro, rispettivamente di presidente,
- se con il suo comportamento arreca danno alla reputazione e viola la carica da lui ricoperta,
- se perde il diritto all'esercizio delle funzioni,
- per revoca.

La procedura per la definizione della proposta di revoca dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione viene avviata dal Consiglio di amministrazione o dall'organo che lo ha nominato.

La delibera sulla revoca viene emanata dall'organo che ha eletto, rispettivamente nominato il membro del Consiglio di amministrazione.

In caso di revoca di un membro del Consiglio di amministrazione, il nuovo membro va nominato entro il termine di 30 giorni.

Il mandato del membro del Consiglio di amministrazione nominato, rispettivamente eletto in sede di elezioni supplementari dura fino alla scadenza del termine per il quale era stato nominato, rispettivamente eletto il membro al quale è scaduto il mandato.

Il mandato del membro del Consiglio di amministrazione nominato in sede di elezioni supplementari decorre dalla data di verifica dello stesso.

Articolo 41.

Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attività che gli competono per Legge in qualità di organo di gestione, è autorizzato a svolgere anche quanto segue:

- emana lo Statuto e il Regolamento sull'ordinamento interno e sulle modalità di lavoro, avendo ottenuto prima il benestare del Fondatore,
- emana gli atti generali della Scuola dell'infanzia che non competono al dirigente scolastico,
- emana il piano e programma di lavoro annuale e il Curricolo della Scuola dell'infanzia,
- approva la proposta di piano finanziario su proposta del dirigente scolastico,
- approva il piano finanziario conclusivo se si differenzia dalla proposta inoltrata,
- approva il rendiconto semestrale e annuale sull'attuazione del piano finanziario su proposta del dirigente scolastico,
- approva i rendiconti finanziari su proposta del dirigente scolastico, al massimo entro il termine di 60 giorni dal loro inoltramento, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano la consegna dei rendiconti finanziari nell'ambito del bilancio,
- propone al Fondatore modifiche statutarie della Scuola dell'infanzia,
- propone la modifica del nome della Scuola dell'infanzia,

- delibera in materia di iscrizione dei bambini e di criteri d'iscrizione, avendo il benessere del Fondatore,
- risolve ricorsi/obiezioni nella procedura di iscrizione dei bambini,
- emana la delibera su bandi di gara, istituzione e cessazione del rapporto di lavoro nella Scuola dell'infanzia, su proposta del dirigente scolastico e ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche,
- su proposta del preside stabilisce il vice dirigente scolastico per i casi di suoi impedimenti temporanei allo svolgimento dei lavori da dirigente, dalle file dei membri del Consiglio educatori,
- propone la nomina e la destituzione del dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia,
- propone la nomina e la destituzione del facente funzione dirigente scolastico,
- delibera in materia di acquisizione, aggravio e alienazione di immobili e di altro patrimonio il cui valore unitario risulti uguale o maggiore di 75.345,00 kune (10.000,00 euro), avendo il previo benessere del Fondatore,
- esprime al Fondatore e al dirigente scolastico proposte e pareri su singole questioni relative all'attività della Scuola dell'infanzia,
- nomina comitati e commissioni per la soluzione di determinate questioni di sua competenza,
- emana delibere e svolge altre mansioni stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dagli atti generali della Scuola materna,
- emana la delibera sulla ripartizione dei risultati,
- delibera sull'attuazione di dati contabili con i quali si influisce sul risultato di gestione per singoli importi superiori alle 75.345,00 kune (10.000,00 euro).

Articolo 42.

Il Consiglio di amministrazione svolge i compiti che gli competono in sede delle riunioni preparate, indette e dirette dal presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 43.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se alla riunione è presente la maggioranza semplice dei membri. In sede di riunione si delibera con votazione „a favore“ o „contrario“.

Articolo 44.

Il Consiglio di amministrazione emana il Regolamento di lavoro del Consiglio di amministrazione con il quale vengono disciplinate dettagliatamente le questioni sulle modalità di lavoro e di deliberazione dello stesso.

Articolo 45.

Il dirigente scolastico partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza diritto di deliberazione.

VIII. DIRIGENTE SCOLASTICO

Articolo 46.

Il dirigente scolastico è il responsabile gestionale e professionale della Scuola materna.

Il dirigente scolastico:

- organizza e gestisce l'attività della Scuola dell'infanzia,
- rappresenta e impersona la Scuola dell'infanzia,
- entro i limiti dei propri poteri, intraprende tutte le azioni legali in nome e per conto della Scuola dell'infanzia,
- risponde della gestione finanziaria della Scuola dell'infanzia,
- delibera in materia di acquisto e di vendita di patrimonio mobile della Scuola, fino al valore fissato mediante piano finanziario dell'anno fiscale in corso,
- stipula contratti di esecuzione di interventi d'investimento e di acquisto attrezzature, come anche di acquisto di mezzi di lavoro e di altro patrimonio, qualora ciò non sia previsto dal piano finanziario e il cui singolo valore non superi le 75.345,00 kune (10.000,00 euro),
- propone il Piano e programma di lavoro annuale e il Curricolo della Scuola dell'infanzia,
- intraprende le misure e le azioni atte all'esecuzione del Piano e programma annuale di lavoro e del Curricolo della Scuola dell'infanzia,
- avvia la procedura di emanazione e di conformazione di atti generali alle disposizioni delle leggi in materia ed inoltra le proposte di atti generali al Consiglio d'Amministrazione,
- supervisiona l'applicazione della legge e degli atti generali,
- partecipa ai lavori del Consiglio d'Amministrazione senza diritto decisionale,
- propone al Consiglio di amministrazione la scelta dei dipendenti della Scuola dell'infanzia, i quali vengono poi scelti dal Consiglio di amministrazione in base al bando di gara,
- propone al Consiglio d'amministrazione il vice preside in caso di impedimento temporaneo allo svolgimento delle attività che gli competono, scegliendolo tra le file del Consiglio degli educatori,
- delibera sull'elezione e stipula il contratto di lavoro a tempo determinato, senza bando di concorso, nei casi prescritti dalla Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche,
- stipula i contratti di lavoro e disdice i contratti di lavoro di tutti i dipendenti della Scuola dell'infanzia,
- emana anche altre delibere e avvisi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul lavoro, inerenti i dipendenti e i fruitori del servizio della Scuola dell'infanzia,
- delibera su singoli diritti ed obblighi dei dipendenti, prescritti dalla legge e dagli atti generali, fatta eccezione per i casi in cui questi competano al Consiglio d'amministrazione o ad altro organo preposto,
- propone al Consiglio d'Amministrazione l'ordinamento interno e le modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia,
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, del Consiglio pedagogico, del Fondatore e degli organi preposti statali e non statali,
- avverte ed interrompe l'esecuzione di azioni o di delibere illegali inerenti all'attività e alla gestione della Scuola dell'infanzia,
- inoltra rapporti sull'attuazione del piano e del programma di lavoro annuale, e altri rapporti prescritti dalla legge,

- propone la bozza di piano finanziario,
- propone la bozza di rendiconto semestrale e annuale sull'attuazione del piano finanziario,
- elabora e consegna i rendiconti finanziari nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la consegna dei rendiconti finanziari del bilancio,
- esibisce in approvazione al Consiglio di amministrazione i rendiconti finanziari annuali al massimo entro il termine di 60 giorni dalla data della loro consegna,
- delibera sull'attuazione di documenti contabili con i quali si influisce sui risultati di gestione, in singoli importi inferiori alle 75.345,00 kune (10.000,00 euro),
- delibera sulla modalità di liquidazione di ammanchi assodati,
- delibera sulle modalità di registrazione di eccedenze assodate,
- cancella crediti inesigibili e scaduti,
- delibera sulla cancellazione di mezzi, attrezzatura e inventario minuto,
- delibera sulle misure contro soggetti responsabili di ammanchi, danni, discrepanze tra lo stato contabile e reale, prescrizioni e inesigibilità di crediti e simili,
- quando necessario, oltre a quanto riportato nel presente Statuto, propone ed emana anche altri atti della Scuola dell'infanzia.

Il dirigente scolastico svolge anche altre attività che gli competono per legge, in base a Statuto, Delibera sulla costituzione e altri atti generali della Scuola dell'infanzia.

Il dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia risponde della legalità dell'operato e dell'attività finanziaria dell'istituzione, come anche per il lavoro professionale da lui organizzato e diretto ai sensi delle disposizioni di legge e degli atti della Scuola dell'infanzia.

Articolo 47.

Può venire eletto dirigente scolastico la persona che risponde ai requisiti prescritti dalla Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche e dalla Legge sulle istituzioni.

Il dirigente scolastico viene nominato e destituito dall'organo esecutivo del Fondatore (sindaco), su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il dirigente scolastico viene nominato per un mandato di 5 anni e la stessa persona può venire rinominata.

Non può venire nominata dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia una persona per il cui lavoro nella scuola sussistano ostacoli prescritti dalla Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche.

Ai sensi di delibera dell'organo esecutivo del Fondatore (sindaco) sulla nomina del dirigente scolastico, il contratto di lavoro viene stipulato con il dirigente scolastico dal Consiglio di amministrazione, ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolari.

Articolo 48.

Con la persona nominata dirigente scolastico viene stipulato il contratto di lavoro a tempo pieno per un periodo di 5 anni.

Alla persona nominata dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia che prima della nomina aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato per le mansioni di educatore o di collaboratore professionale nella Scuola, una volta scaduto il mandato sarà reso possibile

ritornare al posto di lavoro per il quale aveva stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La persona nominata dirigente scolastico acquisisce il diritto di cui al paragrafo 2 del presente articolo al massimo fino alla scadenza di due mandati consecutivi.

Fino al suo ritorno alle mansioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo la persona nominata dirigente scolastico viene sostituita da una persona in rapporto di lavoro istituito a tempo determinato.

Se il dirigente scolastico non adempiesse agli obblighi stabiliti, il Fondatore su proposta del Consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo che ha assodato irregolarità e illegalità nell'operato del dirigente scolastico, revocherà la carica al dirigente scolastico e nominerà un'altra persona ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche, della Legge sulle istituzioni e dello Statuto.

Il dirigente scolastico viene nominato nel rispetto del bando di gara pubblico, indetto dal Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche, della Legge sulle istituzioni e dello Statuto.

Articolo 49.

Il bando di gara per la nomina del dirigente scolastico viene pubblicato almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dell'attuale dirigente scolastico.

Nel bando vanno riportati i requisiti che il candidato deve soddisfare, il termine di tempo per il quale viene nominato, il termine di scadenza per l'invio delle domande dei candidati, le prove sul soddisfacimento dei requisiti che il candidato ha l'obbligo di allegare alla domanda e il termine entro il quale i candidati verranno informati sulla nomina.

Articolo 50.

Alla scadenza del termine utile all'inoltamento delle domande il Consiglio di amministrazione apre e analizza le domande pervenute unitamente alla documentazione allegata, stabilisce l'integrità delle domande e la loro consegna in tempo utile e se i candidati rispondono a tutti i requisiti prescritti.

Il Consiglio di amministrazione definisce la proposta di nomina del dirigente scolastico e la inoltra all'organo esecutivo del Fondatore (al sindaco) unitamente a tutta la documentazione di gara.

Articolo 51.

Il Fondatore consegna a tutti i candidati che hanno risposto al bando la delibera sulla scelta/nomina, completa di istruzioni sul diritto di prendere visione del materiale di gara e di istruzioni sul rimedio legale, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine utile all'inoltamento delle domande.

Una persona che abbia inoltrato domanda in risposta al bando può invalidare con citazione la delibera sulla nomina, per motivi di essenziale violazione della procedura o perché il candidato scelto non risponde ai requisiti pubblicati nel bando.

Articolo 52.

Se nessuno dovesse rispondere al bando di gara, oppure nessuno dei candidati rispondesse ai requisiti, o anche se nessuno venisse eletto, il Consiglio di amministrazione pubblicherà un nuovo bando di gara per la scelta del dirigente scolastico entro il termine di 30 giorni.

Fino alla nomina del dirigente scolastico ai sensi di bando ripetuto, e al massimo per un termine di un anno, verrà nominato un facente funzione di dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia.

Come facente funzione di dirigente scolastico può venire eletta una persona che risponde ai requisiti di dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia.

Non può venire eletta facente funzione di dirigente scolastico una persona per il cui lavoro nella scuola sussistano ostacoli prescritti dalla Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche.

Articolo 53.

In caso di temporaneo impedimento allo svolgimento delle sue mansioni, il dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia viene sostituito da una persona che fa parte del Consiglio educatori.

La persona di cui al paragrafo 1. del presente articolo viene nominata dal Consiglio di amministrazione nelle modalità disciplinate dallo Statuto della Scuola dell'infanzia.

La persona che sostituisce il dirigente scolastico ha i diritti e l'obbligo di eseguire quei lavori di dirigente la cui esecuzione non può venire posticipata fino al ritorno del dirigente scolastico.

Articolo 54.

Il dirigente scolastico può venire destituito prima della scadenza del mandato per il quale è stato nominato.

L'organo esecutivo (sindaco) del Fondatore ha l'obbligo di destituire il dirigente scolastico:

1. se il dirigente scolastico chiede personalmente di essere destituito ai sensi del contratto di lavoro,
2. se compaiono motivi tali che disposizioni specifiche o generali sul lavoro portano all'interruzione del rapporto di lavoro,
3. se il dirigente scolastico non agisse nel rispetto delle disposizioni o degli atti generali dell'istituzione, o se non eseguisse le delibere degli organi dell'istituzione oppure agisse contrariamente alle stesse,
4. se con il proprio lavoro negligente o irregolare causasse un danno di maggiore entità all'istituzione oppure trascurasse o svolgesse negligenemente i propri doveri, in maniera tale da provocare o poter provocare disturbi significativi allo svolgimento dell'attività dell'istituzione.

In caso di destituzione del dirigente scolastico l'organo esecutivo del Fondatore nominerà un facente funzione di dirigente, e il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di pubblicare il bando di gara per la nomina del dirigente scolastico entro il termine di 30 giorni dalla data di nomina del facente funzione.

Articolo 55.

Contro la delibera di destituzione, il dirigente scolastico destituito non ha diritto di ricorso, ma può avviare una causa amministrativa.

La citazione va inoltrata al tribunale preposto entro il termine di 30 giorni dalla data in cui riceve la delibera sulla destituzione.

IX. ORGANI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 56.

Il Consiglio pedagogico è l'organo professionale della Scuola dell'infanzia che delibera in materia di questioni professionali didattico-pedagogiche entro la propria sfera di competenza, prescritta dalla Legge e da altri atti legislativi, dal presente Statuto e da altri atti generali.

Il Consiglio pedagogico è costituito da tutti i dipendenti didattico-pedagogici preposti all'attuazione del programma d'educazione prescolastica presso la Scuola dell'infanzia.

Articolo 57.

Il Consiglio pedagogico partecipa alla definizione del piano e programma di lavoro della Scuola dell'infanzia, ne segue l'attuazione, discute e delibera sulle questioni professionali, promuove e favorisce il lavoro professionale e l'avanzamento professionale e svolge anche altre attività professionali prescritte dalle disposizioni di legge e dagli atti della Scuola dell'infanzia.

Articolo 58.

Le riunioni del Consiglio pedagogico vengono preparate, indette e gestite dal dirigente scolastico o da persona da lui autorizzata, scelta tra le file del Consiglio pedagogico.

Il Consiglio pedagogico agisce e delibera collettivamente in sede di riunione.

Alle riunioni del Consiglio pedagogico va tenuto il verbale che viene sottoscritto oltre che dal verbalista, anche dal dirigente scolastico.

Le modalità di lavoro, di convocazione delle riunioni del Consiglio pedagogico e altre questioni vengono definite mediante Regolamento di lavoro del Consiglio pedagogico.

X. GENITORI E TUTORI DEI BAMBINI

Articolo 59.

Allo scopo di realizzare con successo gli obiettivi di educazione prescolastica la Scuola dell'infanzia collabora costantemente con i genitori, rispettivamente con i tutori dei bambini utenti del servizio.

La collaborazione con i genitori, rispettivamente tutori, viene concretizzata mediante colloqui personali, riunioni con gruppi di genitori, o in altra modalità adatta.

I genitori, rispettivamente i tutori dei bambini hanno il dovere di seguire il lavoro e i progressi dei bambini e di comunicare alla Scuola dell'infanzia qualsiasi problema notato, come anche di collaborare con la stessa.

La realizzazione dei diritti e doveri dei genitori o tutori dei bambini, nonché la loro collaborazione con la Scuola dell'infanzia, vengono disciplinate nei dettagli nel contratto di prestazione di servizio di educazione e cura in tenera età e in età prescolare, che viene stipulato dalla Scuola dell'infanzia con ogni genitore/tutore, singolarmente e ai sensi della legge.

XI. GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 60.

La gestione finanziaria della Scuola dell'infanzia avviene ai sensi della legge e di altre disposizioni.

Articolo 61.

La Scuola dell'infanzia beneficia di introiti dai mezzi del Fondatore, dalla vendita sul mercato di merce e servizi, con donazioni e attraverso altre fonti, nel rispetto della legge.

La Scuola dell'infanzia riscuote il costo dei servizi dai genitori, rispettivamente tutori, dei bambini che frequentano la Scuola dell'infanzia, ai sensi dei criteri stabiliti dal Fondatore.

La partecipazione dei genitori nel costo del programma di educazione prescolastica viene disciplinata mediante i criteri e con delibera specifica emessa dal Fondatore ai sensi della Legge sull'educazione e istruzione prescolastiche e delle disposizioni emanate ai sensi della Legge.

Articolo 62.

La gestione contabile, le raccolte di dati sulla gestione finanziaria e dei mezzi viene svolta nel rispetto della legge e di altre disposizioni emanate ai sensi della legge.

Per i pagamenti anticipati la Scuola dell'infanzia necessita del benessere del Fondatore, ai sensi della delibera sull'attuazione del bilancio della Città di Vodnjan-Dignano.

Articolo 63.

Per ogni anno va emanato il piano finanziario della Scuola dell'infanzia e i rendiconti semestrale e annuale sull'attuazione del piano finanziario, ai sensi della Legge e delle istruzioni del Fondatore.

Il committente dell'attuazione del piano finanziario è il dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia.

XII. ATTI GENERALI

Articolo 64.

Gli atti generali della Scuola dell'infanzia sono lo Statuto, i regolamenti, i regolamenti di lavoro, le delibere e altri atti con i quali vengono disciplinati i rapporti nella Scuola dell'infanzia.

Articolo 65.

La Scuola dell'infanzia ha i seguenti atti:

1. Statuto
2. Regolamento sull'ordinamento interno e sulle modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia
3. Regolamento di lavoro
4. Regolamento sull'iscrizione dei bambini
5. Regolamento sulle misure di tutela antincendio
6. Regolamento sulla sicurezza sul lavoro
7. Regolamento sulla procedura di notifica interna di irregolarità e di nomina di persona di fiducia
8. Regolamento di lavoro del Consiglio di amministrazione
9. Regolamento di lavoro del Consiglio pedagogico
10. Altri atti generali emanati dal Consiglio di amministrazione o dal dirigente scolastico ai sensi della legge, di altri atti legislativi e del presente Statuto.

Articolo 66.

Il dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di consegnare lo Statuto e il regolamento sull'ordinamento interno e sulle modalità di lavoro della Scuola quale servizio pubblico, al preposto ufficio regionale per gli affari educativo-istruttivi, entro il termine di 8 giorni dalla data di emanazione.

Articolo 67.

Gli atti generali della Scuola dell'infanzia entrano in vigore l'ottavo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio della Scuola e sulle pagine Web ufficiali, e in via eccezionale, se prescritto da atto generale e se ne sussistono motivi giustificati, il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo della Scuola e sulle pagine Web ufficiali della Scuola materna.

XIII. CARATTERE PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 68.

L'attività della Scuola dell'infanzia è pubblica.

Mediante la pubblicazione dello Statuto e di atti generali sulle condizioni e modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia in qualità di servizio pubblico all'albo pretorio e sulle pagine Web, come anche comunicando informazioni sulle pagine Web della Scuola e sui mezzi di informazione di massa, vengono informati l'opinione pubblica e i genitori, ovvero tutori dei

bambini, i cittadini e altre persone giuridiche sull'organizzazione dell'attività della Scuola dell'infanzia, sui requisiti e modalità di realizzazione del programma di lavoro della Scuola dell'infanzia, sui prezzi della Scuola e sull'attività della Scuola in quanto istituzione pubblica.

Articolo 69.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di fornire a ogni utente, su sua richiesta ed entro il termine previsto dalla legge, informazioni sui requisiti e sulle modalità di prestazione dei propri servizi e di svolgimento dei lavori della propria sfera d'attività, come anche i dati e le istruzioni necessarie per l'acquisizione di diritti e doveri da parte degli utenti.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di garantire, entro il termine prescritto, ad ogni persona fisica o giuridica che lo richiedesse, l'accesso alle informazioni sullo svolgimento delle proprie attività e la possibilità di prendere visione della relativa documentazione.

La Scuola dell'infanzia negherà le informazioni ovvero la visione della documentazione qualora esse siano per legge o ai sensi di criteri stabiliti dalla legge, ritenute segreto statale, militare, ufficiale, d'ufficio o professionale e quando esse riguardino dati personali di persone fisiche protetti dalla legge.

Articolo 70.

Le informazioni e i dati sullo svolgimento dell'attività, oppure la visione della documentazione dell'Asilo da parte dei mezzi d'informazione pubblica e di altre persone giuridiche possono venire trasmessi esclusivamente dal dirigente scolastico o da un dipendente della Scuola dell'infanzia autorizzato a tale scopo dal dirigente scolastico.

XIV. OBBLIGHI CON IL SINDACATO

Articolo 71.

Nella Scuola dell'infanzia l'organizzazione sindacale è libera.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di assicurare le condizioni utili al normale lavoro dei fiduciari sindacali e all'acquisizione dei loro diritti prescritti dalle disposizioni di legge, rispettivamente dal Contratto collettivo quando stipulato.

Articolo 72.

Il Consiglio di amministrazione e il dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia hanno l'obbligo di collaborare con il sindacato e di garantirgli l'accesso ai dati quando si tratta di acquisizione e tutela dei diritti dei dipendenti prescritti dalla legge e da atti adottati su base legislativa.

Articolo 73.

In caso di sciopero il comitato di sciopero, il dirigente scolastico e il Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia hanno l'obbligo di negoziare e di organizzare le cure

adeguate, l'alimentazione e la tutela sanitaria per i propri utenti dei servizi, e di stabilire le regole su quelle attività che non vanno interrotte durante lo sciopero.

XV. SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE

Articolo 74.

Per segreto d'ufficio s'intende tutti i documenti e i dati la cui rivelazione o la concessione in visione a persone non autorizzate risultasse contraria alla gestione della Scuola dell'infanzia, oppure nuocerebbe alla reputazione professionale, rispettivamente all'interesse e alla reputazione dei dipendenti e del suo Fondatore.

Sono ritenuti segreto d'ufficio: i documenti che il dirigente scolastico indica come segreto professionale, i dati che un organo proposto comunichi alla Scuola dell'infanzia come confidenziali, le misure e le modalità di azione in caso di comparsa di condizioni straordinarie, i documenti che riguardano la difesa e i dati la cui rivelazione a persona non autorizzata risulterebbe contraria agli interessi della Scuola dell'infanzia e del Fondatore.

Articolo 75.

I dati e i documenti ritenuti segreto d'ufficio vanno obbligatoriamente custoditi come tali da tutti i dipendenti della Scuola dell'infanzia a prescindere dalle modalità in cui ne sono venuti a conoscenza. Gli stessi possono venire inoltrati e dati in visione solamente agli organi autorizzati dalla legge.

La violazione dell'obbligo di tenere il segreto professionale costituisce una grave violazione dell'obbligo lavorativo.

Il rispetto del segreto d'ufficio compete direttamente al dirigente scolastico.

L'obbligo di rispetto del segreto d'ufficio dura anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro nella Scuola dell'infanzia.

Articolo 76.

Per segreto professionale s'intende anche tutto quello che i dipendenti vengono a sapere sullo stato familiare e di salute dei bambini utenti del servizio e la cui rivelazione al pubblico potrebbe arrecare danni alla famiglia o a persona terza.

XVI. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

Articolo 77.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di garantire ai dipendenti condizioni di lavoro sicure e i dipendenti hanno il dovere di lavorare in maniera tale e con i mezzi di protezione prescritti dal Regolamento sulla sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni di legge.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di garantire ai propri dipendenti, fruitori del servizio e persone terze condizioni di soggiorno sicuro in tutte le strutture e negli spazi esterni di sua appartenenza o uso per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 78.

La Scuola dell'infanzia agisce autonomamente e in collaborazione con altri organi per nobilitare il posto di lavoro e per tutelare la natura della Scuola dell'infanzia.

Un dipendente può rifiutarsi di eseguire lavori o compiti che provocano danni all'ambiente naturale.

Con il mancato intraprendimento di misure di tutela ambientale il dipendente commette una grave violazione degli obblighi lavorativi.

Articolo 79.

Nell'implementazione del programma educativo-didattico la Scuola dell'infanzia presta particolare attenzione all'educazione e all'istruzione dei bambini in materia di tutela e protezione dell'ambiente naturale.

Articolo 80.

Il programma di lavoro della Scuola dell'infanzia in materia di attuazione di attività di tutela ambientale è parte integrante del piano e del programma di lavoro annuale della Scuola dell'infanzia.

XVII. DIVIETO DI PROMOZIONE E DI VENDITA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 81.

Nella Scuola dell'infanzia non sono ammesse la promozione e la vendita di merce e/o servizi non utili al raggiungimento degli obiettivi educativi e pedagogici, o che risultino nocivi per la salute, per la crescita e lo sviluppo dei bambini di tenera età e di età prescolare.

XVIII. DIFESA E SICUREZZA

Articolo 82.

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo di svolgere i compiti di difesa e sicurezza nel rispetto del piano di difesa dell'organo dell'amministrazione statale preposto.

L'organizzazione, le azioni in guerra e in caso di diretta minaccia dell'indipendenza e dell'integrità della Repubblica di Croazia e nel caso di circostanze eccezionali, vengono stabilite mediante atti specifici ai sensi delle delibere, dei piani e dei programmi dell'organo preposto dell'amministrazione statale.

XIX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83.

Il presente Statuto viene emanato dal Consiglio di amministrazione della Scuola dell'infanzia con il previo consenso del Fondatore.

Articolo 84.

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua affissione all'albo pretorio e sul sito Web ufficiale della Scuola dell'infanzia.

Articolo 85.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa la validità del Testo emendato dello Statuto del 23.11.2021 (SIGLA AMM.: 601-02/21-02/02, N.PROT.: 2168-04-08-04-21-04) comprensivo del testo dello Statuto del 26.03.2010. N.PROT.: 03-57/10-04/11/3 che ha ottenuto il previo consenso del Consiglio cittadino della Città di Dignano, con proprio atto SIGL.AMMIN: 021-05/10-01/1., N.PROT.: 2168-04-02-10-6 del 02.03.2010. (Boll.ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano br.1/2010), delle sue Modifiche e integrazioni del 30.01.2014. CLASSE: 601-02/14-02/04, N.PROT.: 2168-04-08-01-1, che ha ottenuto il previo consenso del Consiglio cittadino della Città di Dignano, con proprio atto SIGLA.AMM: 021-05/13-01/07, N.PROT.: 2168-04-02-13-9 del 19 dicembre 2013 (Boll. uff. della Città di Vodnjan-Dignano n.7/2013), della Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni del 13.10.2021, SIGLA AMM.: 601-02/21-02/02, N.PROT.: 2168-04-08-04-21-03 che ha ottenuto il previo consenso del Consiglio cittadino della Città di Vodnjan-Dignano, con proprio atto SIGLA AMM.: 021-05/21-01/07, N.PROT.: 2168-04-02-21-7 del 27 settembre 2021 (Boll. uff. della Città di Vodnjan-Dignano n. 12/2021).


Dignano, addì 12. gennaio 2023.

SIGLA.AMM: 007-02/23-01/01

N.PROT.: 2163-10-1-23-01-01

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Kristina Bursić



Questo Statuto viene emesso il 12 gennaio alla 34. seduta del Consiglio d'Amministrazione de i Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan – Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano, viene affisso all'albo pretorio e sul sito web della Scuola dell'infanzia il 13 gennaio 2023. ed entra in vigore il 21 gennaio 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLE DJEČJI VRTIĆI
PETAR PAN VODNJAN –
SCUOLE DELL'INFANZIA PETAR PAN DIGNANO:

Ingrid Mirković

